COMUNE DI BASIGLIO *Provincia di Milano*

SETTORE POLIZIA LOCALE
Polizia Locale

ORDINANZA N. 1 DEL 12/01/2017

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MANZONI MERCATINO DA FORTE DEI MARMI DEL 15.01.2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2017 quale atto di indirizzo per la manifestazione denominata "Il Mercatino da Forte dei Marmi" che si svolgerà in via Manzoni – Basiglio MI 3, domenica 15.01.2017;

CONSIDERATO che l'esecuzione della prospettata manifestazione commerciale sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, al transito veicolare e alla sosta dei veicoli;

CONSIDERATO che tale manifestazione coinvolgerà la partecipazione di un pubblico numeroso e valutato quindi l'obbligo di garantire il suo sicuro svolgimento;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada), ed il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il decreto n. 02 del 19/02/2014, con il quale il Sindaco del Comune di Basiglio individua il Responsabile del Settore di Polizia Locale, per quanto di competenza;

Per i motivi in premessa indicati

ORDINA

giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della manifestazione in premessa indicata, prevista nel periodo compreso **dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di domenica 15.01.2017**, per tutti i veicoli sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi di marcia lungo la via Manzoni, nel tratto compreso tra il limite esterno del parcheggio della Chiesa Parrocchiale Gesù Salvatore fino all'intersezione con la via Vivaldi;

- divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel parcheggio ubicato nelle adiacenze della edicola, fatta eccezione ai veicoli posti al servizio degli operatori commerciali autorizzati a partecipare alla manifestazione e ai veicoli di servizio della Vigilanza Supercondominio Milano 3 Basiglio;

- obbligo di voltare a sinistra – direzione rotatoria Cascella / Pieve Emanuele – ai conducenti dei veicoli residenti/domiciliati in uscita dal passo carrabile della residenza Querce; tali conducenti per rientrare in detto passo carrabile sono autorizzati al transito lungo la via Manzoni, purchè provenienti dalla rotatoria Cascella, con obbligo di percorrenza per il percorso più breve;

- obbligo di voltare a sinistra – direzione rotatoria Cascella / Pieve Emanuele – ai conducenti dei veicoli provenienti dalla via Vivaldi;

- obbligo di voltare a destra ai veicoli provenienti dalla rotatoria Cascella / Pieve Emanuele con conseguente immissione in via Vivaldi.

I conducenti dei veicoli residenti/domiciliati nella residenza Olmi per recarsi al rispettivo passo carrabile sono autorizzati al transito lungo la via Manzoni purchè provenienti dalla rotatoria di via Romano Visconti; così ai medesimi conducenti in uscita da detto passo carrabile viene autorizzato il transito con obbligo di voltare a destra in direzione della rotatoria sopra citata.

Non soggiacciono ai divieti e alle limitazioni cui sopra: i veicoli adibiti al servizio delle forze di polizia di Stato, della Polizia Locale di Basiglio, dell'Amministrazione Comunale muniti di logo, di quelli adibiti al soccorso stradale e delle persone, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, purchè in servizio attivo.

DISPONE

che sia fatto obbligo al responsabile dell'ufficio Ambiente e del territorio del Comune di Basiglio:

a) di provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità;

b) di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione, per tutta la durata della manifestazione sopra descritta, della necessaria segnaletica sopra indicata, conforme al DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., consistente in:

- obblighi e divieti temporanei, previa copertura dei segnali stradali collocati lungo la via Manzoni in conflitto con la presente ordinanza;

- preavviso e deviazione del traffico veicolare nella rotatoria Cascella e in prossimità della via Vivaldi, fatta eccezione ai veicoli dei cittadini domiciliati nella residenza Querce;

- preavviso e deviazione del traffico veicolare nella rotatoria di via Romano Visconti, fatta eccezione ai veicoli dei cittadini domiciliati nella residenza Olmi e per quelli diretti ai parcheggi di piazza L. da Vinci e al parcheggio adiacente la Parrocchia Gesù Salvatore.

<u>Ai fini della loro efficacia i segnali stradali di divieto di sosta integrati da rimozione forzata dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dovranno riportare il periodo di validità temporanea sopra indicata</u>.

c) che copia della presente ordinanza sia data per conoscenza a:

- al Responsabile del Settore Ambiente e del Territorio del Comune di Basiglio;

- alla Stazione Carabinieri di Basiglio (MI);

- alla Centrale Operativa 118 (fax: 02.66104210)

- al Comando Provinciale dei VV.FF. - via Messina 35/37 – Milano (fax: 02.33104430)

- all'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) – via Campanini 6 – Milano (pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it)

- al servizio Sasom (fax 02.90899293)

- alla ditta Ormad di Zibido San Giacomo (MI), via Longarone 39 (fax 02.90003752), incaricata per l'eventuale rimozione dei veicoli

- alla Vigilanza Supercondominio Milano 3 Basiglio (fax: 02.90755273)

- alla Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente ed Energia (via pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

- alla Croce Amica di Basiglio (fax 02.90754888)

d) che il presente provvedimento, in base all'art. 32 della legge 69/2009, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio e sul portale istituzionale comunale

DEMANDA

agli organi addetti al servizio di polizia stradale il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

INFORMA

La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno 15.01.2017, sarà valida dalle ore 07,00 alle ore 20,00

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente:
- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 98 del DPR 24/11/1971.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 285/1992 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilità nell'art. 74 del Regolamento del C.d.S. regolamento (DPR 16/12/1992 n. 495), al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Sacchi dr. Silvano